

L'agenzia delle entrate ha diramato ieri il provvedimento con la seconda tranche di contribuenti

Forfettone, aumentano i candidati

Imposta sostitutiva Irpef al 15% per i farmacisti e i grossisti

DI MONICA COCCO

Si allarga la platea dei candidati al forfettone. L'agenzia delle entrate ha diramato ieri il provvedimento contenente la seconda tranche delle categorie dei contribuenti che, a condizione di non superare i limiti massimi di ricavi (o compensi) previsti nella tabella, potranno godere dell'imposta sostitutiva dell'Irpef pari al 15% del reddito di impresa o di lavoro autonomo. Il beneficio è previsto a partire dal periodo di imposta 2001.

Anche questa volta, il limite generico dei 50 milioni precedentemente fissato dalla finanziaria è stato confermato in pochissimi casi. Solo per 4 categorie (farmacie, ingrosso di cereali, frutta e pesca), sulle 14 complessive pubblicate nel provvedimento di ieri, il tetto limite per accedere al forfettone coincide con quello massimo di 50 milioni di lire. Per le altre vi sono spesso dei limiti sensibilmente più bassi (in coda, gli stabilimenti balneari con una soglia di 14 milioni, le confezioni di vestiario in pelle con una soglia di 16 milioni e le produzioni di calcestruzzo

I limiti a ricavi e compensi

CODICE ATTIVITÀ	14 STUDI DI SETTORE IN VIGORE DALL'ANNO D'IMPOSTA 2000	LIMITI DEI RICAVI O DEI COMPENSI (IN MILIONI DI LIRE)
SD22U	Fabbricazione di apparecchi per illuminazione	22
SD25U	Preparazione pelli e cuoio	36
SD26U	Confezione di vestiario in pelle	16
SD29U	Produzione di calcestruzzo e prodotti per l'edilizia	20
SG60U	Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)	14
SM04U	Farmacie	50
SM12U	Commercio al dettaglio di libri nuovi	42
SM17U	Commercio all'ingrosso di cereali, sementi e caffè	50
SM20U	Cartolerie	25
SM21A	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi	50
SM21B	Commercio all'ingrosso di bevande	47
SM21C	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca	50
SM25A	Commercio all'ingrosso di giocattoli	38
SM26U	Commercio all'ingrosso di rottami	25

zoo e prodotti per l'edilizia con una soglia di 20 milioni). Il provvedimento diffuso ieri, di prossima pubblicazione in *G.U.*, comprende le categorie di lavoratori autonomi che nel 2000 sono state sottoposte agli studi di settore.

La disciplina della tassazione forfettaria del reddito di impresa e di lavoro autonomo conferma, così, la sua convenienza limitata a pochissime fette di contribuenti, solo quelli i cui ricavi o compensi non superano le minimali soglie previste dal mini-

stero. L'agognato alleggerimento del carico fiscale per le attività marginali, rispetto al carico conseguente alle regole ordinarie di determinazione dell'imposta, si scontra con dei tetti di accesso limitati a pochi intimi. Resta salva, però, la convenienza del nuovo regime in ordine alle semplificazioni burocratiche (come la possibilità di ottenere aiuto dalle finanze via computer) e in ordine alle agevolazioni di natura contabile. In particolare, questi contribuenti non sono obbligati alla registrazione dei documenti, non devono tenere le scritture contabili, sono esonerati dalla liquidazione a dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'Iva. Continuano, però, a emettere fatture e documenti equipollenti e a conservare i documenti.

Il sistema di tassazione a forfait dei contribuenti marginali introdotto dall'art. 14 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001) si fonda, per l'individuazione dei soggetti beneficiari, sulle categorie già tipizzate per l'applicazione degli studi di settore. Sono marginali i contribuenti persone fisiche che

esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo ai quali si applicano gli studi di settore, purché i ricavi o compensi prodotti siano inferiori a quelli stabiliti con i provvedimenti dell'agenzia delle entrate. Il primo provvedimento dell'agenzia delle entrate contenente i settori aspiranti al forfettone è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 2001. Qui si trova l'elenco dei livelli massimi di ricavi per le 86 categorie economiche per le quali gli studi di settore sono già in vigore dal 1999.

Perciò, a partire dal periodo di imposta 2001, per le categorie di contribuenti così delineate ed entro i limiti previsti (oltre al pagamento dell'Irap e dell'Iva secondo le regole ordinarie) è possibile applicare al reddito di impresa o di lavoro autonomo l'imposta sostitutiva del 15%. Questo reddito tassato a forfait non concorrerà a formare il reddito complessivo. Per accedere al regime forfettario i contribuenti devono presentare domanda all'ufficio delle entrate competente in base al proprio domicilio fiscale entro il prossimo 31 marzo. (riproduzione riservata)